

rispettivamente i due ed i tre gradi di esame, la più serena ed imparziale applicazione della legge. Per il che, dato atto dell'alto senso di obiettività cui si è ispirato il Ministero nell'emanare e completare le disposizioni in esame, la vostra Commissione si è sentita anche in dovere di formulare un'ultima raccomandazione, e cioè che indipendentemente dal gettito delle nuove tasse di registro fin qui sfuggite a percezione, di fronte ad una prevedibile elevazione dei redditi, sia possibile stabilire un sereno raffronto fra le condizioni dell'imponibile della imposta fabbricati nelle precedenti situazioni a redditi meramente presunti, e la espressione delle aliquote a redditi noti nella loro effettiva realtà, in modo da eventualmente correggere una troppo forte incisione sui redditi, quando possa derivarne un pregiudizio stesso della attività edilizia.

La raccomandazione anzichè diminuire, rafforza il riconoscimento della importanza e necessità degli attuali provvedimenti, con i quali il Governo Fascista, nella più scrupolosa osservanza formale della legge esistente, nella interpretazione delle sue finalità attuali e remote, conferendo alla stessa, con nuove norme, autorità ed efficacia di applicazione, chiama tutti coloro che possono ed hanno, a contribuire, nell'ora e nel momento decisivo, al rafforzamento della finanza dello Stato. *(Vivi applausi).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

La Commissione ha proposto alcuni emendamenti. Domando al Governo se li accetta.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo li accetta.

PRESIDENTE. Allora si dia lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

MARCHI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, concernente la obbligatorietà dell'investimento in titoli dello Stato dei depositi a garanzia dei contratti di locazione di fabbricati, con le seguenti modificazioni:

In fine al 2° comma dell'articolo 1, dopo le parole: anticipate di locazione, sono aggiunte le altre: e in ogni caso non oltre un anno dall'investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:

Per i contratti di locazione e di sub-locazione stipulati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali l'investimento può essere fatto entro un anno da tale data, dovrà farsi riferimento, quanto al prezzo di compenso da prendere a base per il computo, alla data dell'atto separato o di quietanza con cui sarà offerta la prova dell'eseguito investimento.

Dopo il primo comma dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Non si applicano del pari alle locazioni e sub-locazioni fatte alle Rappresentanze ed agli Agenti diplomatici e consolari esteri.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho l'onore di presentare alla Camera, a nome del Ministro delle finanze, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2090, contenente agevolzze per le sottoscrizioni al Prestito Nazionale « Rendita 5 per cento »: (948)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2096, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati dagli autoveicoli in servizio pubblico di linea, dalle automotrici in uso su ferrovie e tramvie e dai natanti adibiti a servizi di linea di navigazione interna; (949)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2098, che accorda la franchigia doganale per l'olio di pino destinato ad essere impiegato nella flottazione dei minerali di piombo e di zinco; (950)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti d'affitto di fabbricati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-Anno XIII, n. 1781, concernente norme integrative del Regio decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1412, riguardante depositi cauzionali a garanzia dei contratti di affitto di fabbricati. *(Stampato n. 806-A).*

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.